

**Prova civile – documentale (prova) - atto pubblico Corte di Cassazione, Sez. U - ,
Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)**

Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.

Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_116